

corrispondente al primo titolo di spesa riferito alle voci di spese ammissibili per la ricerca o con la presentazione di contratti dettagliati stipulati con i fornitori dei beni e servizi riferiti agli interventi ammessi a contribuzione; all'art. 2, punto 2.2.2, la data di ultimazione del programma di investimento, intesa come data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile (stabilendo come data di ultimazione degli investimenti previsti dal progetto definitivo) è quella del 31.12.2014; termine fissato dal progetto definitivo ammesso, salvo eventuali proroghe. All'art. 2, punto 2.2.3, la data di entrata in funzione e a regime del programma di investimento si intende quella di dodici mesi dopo la data di ultimazione del programma di investimento mentre per "esercizio a regime" si intende il primo esercizio sociale intero immediatamente successive alla data di entrata a regime.

L'art. 3 dello stesso disciplinare indica l'incremento occupazionale generato dal programma di investimento stabilendo al punto 3.1 che il soggetto beneficiario si obbliga a realizzare nell'esercizio a regime, in seguito all'ultimazione del programma di investimento e così come indicato dalla delibera di approvazione del progetto definitivo, un incremento occupazionale complessivo non inferiore a ventiquattro unità lavorative annue (U.L.A.): l'occupazione preesistente veniva dichiarata in U.L.A. 36,17 e la occupazione prevista a regime in U.L.A. 60,17, sicchè l'incremento occupazionale dava il dato di U.L.A. + 24.

Come è agevole intuire, quindi, l'incremento occupazionale è il risultato della differenza tra valore medio mensile dei dipendenti del soggetto beneficiario occupati presso l'unità produttiva agevolata, rilevato nell'esercizio a regime, e quello mensile rilevato nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di accesso che risulta presentata in data 19.01.2009. E' prevista la revoca totale delle agevolazioni concesse con il disciplinare in argomento al soggetto beneficiario qualora si registri uno scostamento in diminuzione rispetto all'occupazione prevista dal singolo programma di investimento nell'esercizio a regime. Il soggetto beneficiario si obbliga al mantenimento dell'incremento occupazionale raggiunto per tre esercizi solari successivi all'esercizio a regime nonchè ad applicare ed osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, tutte le vigenti norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, nazionali, provinciali, aziendali e di categoria. L'art. 5 del disciplinare, inoltre, prevede l'obbligo a carico del soggetto proponente di inviare le dichiarazioni previste dal punto 7.2 del medesimo. In particolare, ai fini del monitoraggio dei programmi di investimento agevolati, per il soggetto beneficiario, a partire dall'esercizio successivo a quello di ultimazione degli investimenti, è previsto l'obbligo di inviare alla Regione Puglia e alla società "Puglia Sviluppo S.p.a.", entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino al terzo esercizio solare successivo all'esercizio a regime, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, fornendo informazioni circa il valore della produzione, la presenza in azienda dei

beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso delle immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, il raggiungimento del livello occupazionale previsto a regime ed il conseguente mantenimento di tale livello occupazionale e/o eventuali scostamenti, indicando l'eventuale ricorso e i periodi alla cassa integrazione guadagni e/o mobilità. La mancata trasmissione di tale dichiarazione comporta la revoca delle agevolazioni.

Dal verbale di verifiche finali sulla realizzazione del programma di investimenti redatto in data 10 maggio 2017 dalla società Puglia Sviluppo S.p.a. emerge che la data di ultimazione del programma di investimenti è il 30.09.2015, la data di entrata a regime è il 25.09.2016 e, pertanto, l'esercizio a regime riguarda l'anno 2017. Inoltre, la Commissione, nel prendere atto che l'impresa non era in linea con i dati previsti nel disciplinare sottoscritto in data 30.09.2013, non avendo totalmente raggiunto l'incremento occupazionale previsto, ha effettuato una attività di monitoraggio al fine di garantire il rispetto dell'obbligo assunto dalla impresa di raggiungere e mantenere l'incremento occupazionale predetto. Con riferimento alla attività svolta si rileva che, nel corso delle operazioni ispettive, al fine di verificare il raggiungimento dell'incremento occupazionale complessivo non inferiore a ventiquattro unità lavorative annue (U.L.A.) la parte ha esibito i prospetti paga emessi nell'anno 2017 relativi al personale dipendente, nonché un prospetto riportante le generalità del personale dipendente, la data di assunzione, la data di cessazione e il dato U.L.A. preso a base per il raggiungimento dell'incremento occupazionale. Dall'esame dei prospetti paga e del prospetto riepilogativo U.L.A. relativi all'anno 2017 è stato rilevato che la società "Stoma Engineering S.p.a.", ha conseguito un dato U.L.A. complessivo pari a 72,27, di cui una unità di genere femminile.

Quindi i militari della Guardia di Finanza, considerato il dato ULA occupazionale preesistente dichiarato dalla società pari a 36,17 (dato medio mensile riferito ai dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso) hanno determinato, unitamente a Giannotta Giuseppe, delegato dall'azienda controllata, un incremento occupazionale al 31.12.2017, pari a 36,10 U.L.A., rispetto alla data di presentazione della domanda (19.01.2009) da parte del rappresentante legale LENOCI Antonio. La società ha dichiarato di aver conseguito, come da risultanze dei prospetti paga relativi al personale dipendente, emessi nell'anno 2017 e del prospetto riepilogativo ULA relativo all'anno 2017, il raggiungimento dell'incremento occupazionale. Al fine della quantificazione dell'U.L.A. si evidenzia che per una ULA si intendono dodici mesi di lavoro di ciascun dipendente, mentre per 0,083 U.L.A. si intende un mese di lavoro di ciascun dipendente. Al termine del programma d'investimento, il rappresentante legale della società "STOMA ENGINEERING S.p.a.", LENOCI Antonio, ha presentato alla società "Puglia Sviluppo S.p.a.", quale organismo intermedio affidatario di attività dalla Regione Puglia, una dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.

445/2000, datata 28.02.2018, pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 20.03.2018: da essa si evince che, in relazione alle informazioni richieste dall'art. 7.2 del disciplinare più volte citato, **il predetto ha dichiarato di aver ricevuto contributi pari ad e 2.611.886,24** con atto dirigenziale n. 1244 del 23.06.2014 per € 1.318.167,12, con atto dirigenziale n. 1095 del 22.06.2015 per 984.533,69, con atto dirigenziale n. 881 del 19.06.2017 per € 309.165,43. Inoltre lo stesso ha dichiarato, con riferimento all'esercizio sociale 2017, la data di ultimazione degli investimenti (30.09.2015), la data di entrata a regime (01.01.2016), nonché il valore della produzione (€ 13.598.621,23). Il livello occupazionale al 31.12.2017 risulta di 72,27 (U.L.A.) e registra uno scostamento di + 12,10 U.L.A. rispetto a quanto stabilito; non è avvenuto il ricorso alla Cassa integrazione guadagni e/o mobilità. Il personale dipendente assunto dalla società "STOMA ENGINEERING S.p.a." per il raggiungimento delle unità necessarie per conseguire nell'anno 2017 (anno a regime) l'incremento occupazionale complessivo non inferiore a ventiquattro lavorative annue risulta essere il seguente: **LENOCI Roberto, GIANNOTTA Giuseppe, BILOTTI Felice** (per n. 0,42 U.L.A.) **CAFUOTI Luigi** (per n. 0,42 U.L.A.), **CHIARELLI Francesco** (per n. 0,42 U.L.A.), **CHIARELLI Orazio** (per n. 0,42 U.L.A.), **CIAURRO Donato** (per n. 0,42 U.L.A.), **CIAURRO Salvatore** (per n. 0,42 U.L.A.), **CODARDO Vincenzo** (per n. 0,42 U.L.A.), **CORRENTE Cosimo** (per n. 0,42 U.L.A.), **DI ROMA Antonio** (per n. 0,42 U.L.A.), **FIORE Giovanni** (per n. 0,42 U.L.A.), **FISCHETTI Francesco Antonio** (per n. 0,42 U.L.A.), **GRECO Cosimo** (per n. 0,42 U.L.A.), **GRECO Donato** (per n. 0,42 U.L.A.), **GRECO Fedele** (per n. 0,42 U.L.A.), **INGRAO Francesco** (per n. 0,42 U.L.A.) **LENOCI Cosimo** (per n. 0,42 U.L.A.), **MARRAFFA Cosimo** (per n. 0,42 U.L.A.), **MONACO Cosimo** (per n. 0,42 U.L.A.), **OLIVA Giovanni** (0,42 U.L.A.), **PAGLIARI Angelo** (per n. 0,42 U.L.A.), **PALMISANO Angelo** (n. 0,42 U.L.A.), **PETRUZZI Giuseppe** (per n. 0,42 U.L.A.), **PIGNATELLI Cosimo** (per n. 0,42 U.L.A.), **PLATTEGGER Enrico** (per n. 0,42 U.L.A.), **PLATTEGGER Salvatore** (per n. 0,42 U.L.A.), **RISTANI Domenico** (per n. 0,42 U.L.A.), **TACCONI Nicola** (per n. 0,42 U.L.A.), **VITA Gianlorenzo** (per n. 0,42 U.L.A.).

Il Centro per l'impiego di Taranto, a seguito di specifica richiesta, ha trasmesso i modelli unificati — LAV attestanti la posizione lavorativa delle persone di cui sopra e da essi è emerso che i lavoratori **BILOTTI Felice, CAFUOTI Luigi, CHIARELLI Francesco, CHIARELLI Orazio, CIAURRO Donato, CIAURRO Salvatore, CODARDO Vincenzo, CORRENTE Cosimo, DI ROMA Antonio, FIORE Giovanni, FISCHETTI Francesco Antonio, GRECO Cosimo, GRECO Donato, GRECO Fedele, INGRAO Francesco, LENOCI Cosimo, MARRAFFA Cosimo, MONACO Cosimo, OLIVA Giovanni, PAGLIARI Angelo, PALMISANO Angelo, PETRUZZI Giuseppe, PIGNATELLI Cosimo, PLATTEGGER Enrico, PLATTEGGER Salvatore, RISTANI Domenico, TACCONI Nicola, VITA Gianlorenzo**, in data 31.07.2017, risultano cessati dal rapporto di lavoro dipendente con la società "STOMA SYSTEM S.r.l.", con causale cessazione "AL — ALTRO"; in data 01.08.2017 gli stessi risultano stati assunti dalla

società beneficiaria delle contribuzioni pubbliche "STOMA ENGINEERING S.p.a.". I predetti avevano in essere con la società "STOMA SYSTEM S.r.l.", un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno e sono stati assunti dalla società "STOMA ENGINEERING S.p.a." con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno; le comunicazioni obbligatorie relative alla cessazione dalla società "STOMA SYSTEM S.r.l.", sono state inviate dall'indirizzo email: A.siciliano@stoma.it, mentre le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni alla società "STOMA ENGINEERING S.p.a." sono state inviate dall'indirizzo email: g.siciliano@stoma.it. Tutti i lavoratori hanno svolto presso la "STOMA SYSTEM S.r.l." le stesse mansioni poi svolte presso la "STOMA ENGINEERING S.p.a.", percependo le medesime retribuzioni. In particolare il lavoratore GIANNOTTA Giuseppe, a decorrere dal 29.12.2014, risulta aver presentato le dimissioni volontarie alla società "STOMA GROUP S.p.a." e dal 30.12.2014 risulta essere stato assunto dalla società "STOMA ENGINEERING S.p.a."; il predetto aveva in essere con la società "STOMA GROUP S.p.a.", un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, con la mansione di impiegato amministrativo, con retribuzione pari ad € 25.000 annui. Il Giannotta, inoltre, è stato assunto dalla società "STOMA ENGINEERING S.p.a." con un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, con la mansione di impiegato amministrativo, con retribuzione/compenso pari ad € 25.000,00; la comunicazione obbligatoria relativa alla cessazione dalla società "STOMA GROUP S.p.a.", è stata inviata dall'indirizzo email del Siciliano.

LENOCI Roberto, in precedenza generalizzato, a decorrere dal 29.12.2015 risulta aver presentato le dimissioni volontarie alla società "STOMA SYSTEM S.r.l.", mentre dal 14.01.2016 risulta essere stato assunto dalla società "STOMA ENGINEERING S.p.a.". Il predetto aveva in essere con la società "STOMA SYSTEM S.r.l.", un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno, con le stesse mansioni di disegnatore tecnico. La comunicazione obbligatoria relativa alla cessazione dalla società "STOMA SYSTEM S.r.l.", è stata inviata dal solito indirizzo email, così come la comunicazione obbligatoria relativa all'assunzione da parte della società "STOMA ENGINEERING S.p.a."

L'indirizzo di posta elettronica predetto è riconducibile a SICILIANO Gabriele, dipendente della società "STOMA GROUP S.p.a.". Gli investigatori hanno escusso i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro dipendente con la società "STOMA SYSTEM S.r.l." e assunti dalla società beneficiaria delle contribuzioni pubbliche "STOMA ENGINEERING S.p.a.". In particolare CHIARELLI Francesco ha dichiarato di aver lavorato dal primo agosto 2017 presso la società "Stoma Engineering Spa" con le mansioni di fresatore e alesatore, mentre in precedenza aveva lavorato presso la società "Stoma System Srl" con identiche mansioni; in ogni fase le direttive erano state impartite dal capo officina GRECO Antonio, al quale andavano comunicate eventuali assenze per malattie, ferie, permessi. Il predetto aggiungeva di aver sempre utilizzato le medesime attrezzature e di aver rispettato sempre lo stesso orario di lavoro.